

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

*APPROVATO CON
Delibera di Consiglio Comunale N.26 DEL 15.06.2017*

CAPO I – I SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio per autovetture con conducente e disciplina le funzioni amministrative concernenti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15.01.1992, n. 21;
2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - a) Legge 15.01.1995 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e ss.mm.ii.;
 - b) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii., artt. 8, 19, 85;
 - c) D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada, modificato ed integrato con decreto 10.09.1993, n. 360) e ss.mm.ii.;
 - d) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
 - e) L.R. 02.10.1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e ss.mm.ii.;
 - f) D.M. 15.12.1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente" e ss.mm.ii.;
 - g) D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" e ss.mm.ii..
 - h) Legge 05.02.1992, n. 104, art. 8 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii..
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da ogni altra disposizioni, dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto che possa, direttamente od indirettamente, avere applicazione in materia e non sia in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per autoservizi pubblici non di linea si deve intendere il servizio di noleggio con conducente, così come definito dall'art. 3 della Legge n. 21/1992.
3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3

Condizioni di esercizio

Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a persone fisiche che, ai sensi dell' art. 7 della Legge n. 21/1992, salvo il potere di conferimento a norma del medesimo articolo, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, articolo 1 della Legge 21/1992;

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Si osservano le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare, da un socio o da un suo dipendente, sempre che risultino iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia - Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Ventasso.

3. È consentito all'utente accedere al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio e telefono).

Art. 5

Contingente autorizzazioni NCC

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 21/1992 e fino a diversa determinazione in base ai criteri ed alle metodologie programmatiche di riferimento da predisporre da parte della Provincia, il contingente autorizzazioni NCC regolarmente

istituite nei precedenti ex comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è fissato in **n. 9 (nove) autorizzazioni** per autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, fino a nove posti, corrispondenti ad altrettanti veicoli.

2 Il contingente di cui al comma 1 è modificabile:

a) per adeguamento al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;

b) a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda od a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio od altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio – economiche – territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);

c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.

3. Il contingente di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture e ad un corrispondente numero di autorizzazioni.

4. Le modifiche di contingente sono proposte dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva e vengono sottoposte all'approvazione della Provincia ai sensi della L.R. 30/1998.

CAPO II – L'ACQUISIZIONE DELL'AUTOVETTURA E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7

Bando per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni - o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità Economica Europea.

Art. 8

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza e del relativo punteggio;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

d) il termine entro il quale deve essere riunita la competente Commissione di concorso per l'esame delle domande presentate.

Art. 9

Commissione Comunale Consultiva

1. E' nominata, con delibera di Giunta municipale, la Commissione Comunale Consultiva per la disciplina del servizio pubblico di trasporto non di linea nel territorio del Comune e per l'applicazione del presente regolamento.

2. Essa è composta da

-dirigente del Servizio competente o il Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidenza;

-una persona designata dalle organizzazioni sindacali, di concerto tra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;

-un esponente designato dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autonoleggio con conducente;

-un dipendente comunale, quale segretario della commissione.

3. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.

La seduta è valida quando sono presenti almeno tre membri.

4. La Commissione Comunale esprime parere sugli atti di competenza comunale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento, compie studi ed elabora proposte da sottoporre agli organi competenti.

5. La Commissione consultiva stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità, i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando di concorso.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.

7. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni, a far tempo dalla esecutività dell'atto di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

Art. 10

Requisiti per ottenere l'autorizzazione

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione delle autorizzazioni:

a) il godimento dei diritti civili e politici,

b) l'idoneità morale consistente in:

- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;

- non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

-non avere in corso procedure di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;

-non essere sottoposto con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

c)il non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, un'autorizzazione rilasciata da questo o altro comune.

Nel caso di esercizio del servizio di NCC con autovettura mediante impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:

- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada (patente e CAP);
- essere iscritto al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o dei veicoli per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- avere la disponibilità nel territorio comunale e a titolo individuale oppure congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito il consorzio, di una rimessa ove l'autovettura sosti e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio.

3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C.:

a) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

b) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibile con le disposizioni della Legge 21/1992, e salvi necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti devono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di Legge.

Art. 11

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente, acquisita la graduatoria di merito, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta a seguito di concorso, ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12

Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è data priorità, nella collocazione in graduatoria e nel rilascio delle autorizzazioni:

- al candidato che ha esercitato il servizio taxi o noleggio NCC fino a nove posti, in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- al candidato che è iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
- al candidato intenzionato a svolgere il servizio mediante autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria; in tal caso, l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
- L'essere impresa giovanile costituita per la maggioranza da giovani di età compresa dai 21 ai 40 anni; (con titolare di età non superiore a 40 anni; 2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni)
- l'essere impresa femminile il cui titolare è donna oppure le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne
- L'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- lo svolgimento del servizio con autovetture a basso impatto ambientale (GPL o metano) o a emissione zero;
- imprese con sede legale e/o unità locale nel territorio del Comune;
- la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 13

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 14

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni scadono esclusivamente per rinuncia o morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15.

Art. 15

Trasferibilità del titolo autorizzativo

1. Le autorizzazioni fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla Legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Per procedere al trasferimento tra vivi, l'intestatario deve trovarsi in una delle seguenti condizioni :

-essere intestatario della autorizzazione da almeno cinque anni;

-aver raggiunto il sessantesimo anno di età;

-essere divenuto inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, ritiro definitivo della patente.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa" ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge 21/1992, è autorizzato dal Comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi od ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi od a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 21/1992 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

6. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi od i loro legittimi rappresentanti devono presentare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

7. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso Comune né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente autorizzazione.

8. Il dirigente preposto, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica al richiedente il "nullaosta" al trasferimento.

Art. 16

Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio con regolarità;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;

- conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

2. È fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato;

3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 17

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18

Trasporto di persone diversamente abili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa di persone diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 19

Caratteristiche e idoneità dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

2. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23.

Art. 20

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

CAPO III – ILLECITI E SANZIONI

Art. 21

Diffida

1. Il Dirigente competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 22

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) inosservanza delle tariffe stabilite.

2. Il Dirigente competente, sentita la Commissione consultiva dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 24

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 15 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- 2.** L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10, comma 3.
- 3.** Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 25

Procedimento sanzionatorio

- 1.** I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
- 2.** Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 26

Decadenza dell'autorizzazione

- 1.** Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- 2.** La dichiarazione di decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 27

Irrogazione delle sanzioni

- 1.** Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 28

Norma transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dalle precedenti Amministrazioni Comunali di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto.